



VERBALE n. 2 – GIUNTA DEL COLLEGIO DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO di SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA

Il giorno 7/3/2011 alle ore 10,30 si è riunita la Giunta del Collegio dei Direttori di Dipartimento presso l'Aula Commissioni al piano terra del Rettorato, con i seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1. Comunicazioni
2. Approvazione verbali di Giunta del 5/11/2010
3. Parere sul Regolamento sul finanziamento delle chiamate di personale docente idoneo di prima e seconda fascia
4. Parere sul Regolamento dei Centri Interdipartimentali di Ricerca e di Ricerca e Servizio.
5. Ipotesi di calendario delle sedute di Giunta.
6. Erogazione di emolumenti e compensi assimilati a lavoro dipendente — intervento della dr. Simonetta Ranalli.
7. Varie ed eventuali

Sono presenti i professori componenti la Giunta: Giorgio Alleva, Andrea Bellelli, Francesca Bernardini, Stefano Biagioni, Giorgio Graziani, Alessandro Panconesi, Guido Valesini.

Presiede la riunione il Presidente della Giunta: Prof. Stefano Biagioni.

Verbalizza la dr. Emanuela Gloriani.

La seduta si apre alle ore 10,35.

1. Comunicazioni

Non vi sono argomenti in discussione iscritti al punto 1.

2. Approvazione verbali di Giunta del 5/11/2010.

Il Presidente sottopone all'approvazione della Giunta il verbale del 5/11/2010.

La Giunta approva all'unanimità.

3. Parere sul Regolamento sul finanziamento delle chiamate di personale docente idoneo di prima e seconda fascia

Il **Presidente** rende noto di aver apportato alcune piccole modifiche, evidenziate nella bozza del regolamento, e si sofferma su una delle modifiche, a suo dire, sostanziale che è all'art. 4.

"4.1 La Convenzione, stipulata tra L'Università ed il soggetto finanziatore di cui all'art. 1 del presente Regolamento, deve prevedere la corresponsione dell'importo riferito alla retribuzione lorda, comprensiva di oneri fiscali, previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura, spettante al soggetto che viene chiamato, calcolato sulla base dei costi medi aggiornati.

4.2 Nel caso di previsione di chiamata di coloro che abbiano una posizione di docenza di ruolo alla Sapienza, la Convenzione prevede il finanziamento del solo differenziale, calcolato sul costo standard, con incremento del 5% annuo al fine di far fronte agli incrementi retributivi, previdenziali, e/o fiscali."

Egli ritiene che debba essere cassato il comma 2 dell'art.4 perché con la previsione in esso contenuta si rende di facile individuazione il soggetto destinatario della chiamata, venendo a dipendere, inoltre, dall'arbitrio dell'ente finanziatore, senza nessuna libertà di scelta per il dipartimento. A suo avviso la convenzione, in qualche modo, dovrebbe prevedere entrambe le eventualità, oppure il solo finanziamento complessivo salvo procedere a restituire all'ente il differenziale non utilizzato, nel caso di chiamata di docente interno a Sapienza.



Segue un'articolata discussione cui prendono parte tutti i componenti di Giunta, al termine della quale il Presidente, dopo aver preso atto delle diverse posizioni dei colleghi e dopo aver apportato le modifiche richieste, pone in votazione il seguente testo.

Deliberazione n.G9/11

LA GIUNTA DEL COLLEGIO DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO

UDITA la relazione del Presidente;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" emanato con DR n. 545 del 4 agosto 2010;

VISTO il Regolamento del Collegio dei Direttori di Dipartimento:

VISTA la delibera del Senato Accademico del 15/2/2011;

CONSIDERATO quanto emerso nel corso del dibattito

delibera

di approvare lo schema-tipo di regolamento sul finanziamento delle chiamate di personale docente idoneo di prima e seconda fascia nella seguente formulazione:

**REGOLAMENTO SUL FINANZIAMENTO DELLE CHIAMATE DI PERSONALE DOCENTE IDONEO
DI PRIMA E SECONDA FASCIA**

Art. 1 - Ambito di applicazione del Regolamento

1.1 Il presente Regolamento disciplina i criteri e le procedure per il finanziamento, da parte di *soggetti pubblici, enti a prevalente partecipazione pubblica ed istituzioni senza finalità di lucro*, di seguito indicati come “*soggetto finanziatore*”, delle chiamate di docenti di prima e seconda fascia idonei nelle procedure concorsuali ancora in atto o già concluse.

1.2 È ~~altresì~~ *altresì* disciplinato il finanziamento del differenziale di costo per l'inquadramento di docenti di ruolo in servizio presso la Sapienza, che siano risultati idonei in procedure di valutazione comparativa bandite dall'Università di Roma-La Sapienza o da altra Università..

Art. 2 – Finalità del finanziamento, entità e durata, modalità di corresponsione

2.1 Il soggetto finanziatore deve presentare all'Università una proposta formale di finanziamento con l'indicazione dell'area disciplinare di riferimento *ed ogni elemento utile ad individuare l'ambito di destinazione del finanziamento; è ammesso anche il concorso tra più finanziatori per le stesse finalità.*

2.2 Il soggetto finanziatore deve dichiarare: a) la disponibilità ad effettuare il tempestivo versamento della somma dovuta pari all'importo riferito alla retribuzione lorda, comprensiva di oneri fiscali, previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura, spettante al soggetto che viene chiamato, calcolato sulla base dei costi medi aggiornati oppure, *nel caso di chiamata di coloro che hanno già una posizione di ruolo docente alla Sapienza, del solo differenziale;* b) l'impegno a presentare la polizza fideiussoria o in alternativa l'impegno a versare l'intero importo *convenuto con riferimento alla durata complessiva del finanziamento.*

2.3 Il soggetto finanziatore può trarre finanziamenti anche da soggetti privati.

2.4 Il finanziamento è reso disponibile *sul conto dell'Università* previa stipula di apposita *Convenzione* tra l'Università ed il soggetto o i soggetti che propongono il finanziamento.



2.5 La *Convenzione*, redatta secondo lo schema allegato al presente Regolamento di cui costituisce parte integrante, è sottoscritta dall'Università, in esito al perfezionamento delle procedure di cui al successivo art. 3 ed unitamente alla presentazione della fideiussione bancaria o assicurativa, ai sensi del successivo art. 6; i finanziamenti, **come previsto dall'art. 18 co. 3 della legge 240/10**, non possono coprire un numero di annualità inferiore a **8 15**.

Art. 3 – Procedura d'individuazione del Dipartimento e del settore scientifico-disciplinare e modalità di selezione degli idonei

3.1 Il Rettore, sulla base della proposta pervenuta e dell'area scientifica indicata, provvede ad individuare ~~propone~~ il Dipartimento di competenza, **e lo propone** ~~dandone comunicazione~~ al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione.

3.2 Il Consiglio di Dipartimento interessato individua *il settore scientifico-ordinario disciplinare più idoneo al raggiungimento delle finalità indicate dal finanziatore ed effettua la ricognizione degli idonei relativi a detto settore scientifico-disciplinare, pubblicando un avviso di disponibilità nel quale sono fissati i termini per la presentazione delle domande.*

3.3 Il Consiglio di Dipartimento delibera quindi in ordine alla chiamata, secondo la procedura prevista dallo Statuto, e dà poi comunicazione della delibera alla Facoltà alla quale il Dipartimento è afferente, nel rispetto dei vincoli normativi, ivi compresi quelli derivanti dallo Statuto, e di bilancio.

Art. 4 - Importo dei finanziamenti

4.1 La Convenzione, stipulata tra L'Università ed il soggetto finanziatore di cui all'art. 1 del presente Regolamento, deve prevedere la corresponsione dell'importo riferito alla retribuzione lorda, comprensiva di oneri fiscali, previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura, spettante al soggetto che viene chiamato, calcolato sulla base dei costi medi aggiornati.

4.2 Nel caso di previsione di chiamata di coloro che abbiano una posizione di docenza di ruolo alla Sapienza, la Convenzione prevede il finanziamento del solo differenziale, calcolato sul costo standard, con incremento del 5% annuo al fine di far fronte agli incrementi retributivi, previdenziali, e/o fiscali.

(la Giunta sottopone alla discussione del Collegio l'ipotesi che la Convenzione preveda la corresponsione dell'importo riferito alla retribuzione lorda e che, in caso di chiamata di idoneo interno a Sapienza, il soggetto finanziatore versi il solo differenziale)

Art. 5 - Convenzione e modalità di stipula della Convenzione

5.1 Il soggetto finanziatore all'atto della stipula della Convenzione dovrà presentare adeguata fideiussione bancaria o assicurativa, fermo restando che il pagamento della prima rata dovrà avvenire entro trenta giorni dalla stipula dell'atto convenzionale e le successive da effettuarsi ogni anno entro e non oltre il mese in cui è stata stipulata ~~la stessa mediante versamento sul C.C. n. 7978 della Banca di Roma, Agenzia n. 153 ABI: 03002, CAB: 03371, CODICE CIN: P0300203371000000007978. L'Università si riserva di comunicare la variazione del Conto Corrente e dei codici d'identificazione [ABI, CAB, CIN] in caso di modifica della Banca Tesoriere.~~ **(tali informazioni possono essere inserite, opportunamente aggiornate, nella bozza di convenzione che segue).**

5.2 La presa di servizio dell'idoneo potrà avvenire solo ed esclusivamente all'esito del perfezionamento dell'iter convenzionale e dell'avvenuta acquisizione della relativa fideiussione bancaria o assicurativa ovvero dopo l'effettivo versamento integrale delle risorse riferite all'intera durata del finanziamento da parte del soggetto esterno.

Art. 6 – Garanzie da parte dei Soggetti finanziatori



6.1 Il soggetto finanziatore è tenuto a presentare adeguata fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte per il periodo di cui agli artt. 4 e 5, con la clausola "a prima richiesta".

6.2 Qualora la proposta di finanziamento provenga da più soggetti congiuntamente, gli stessi saranno solidalmente obbligati, ed il documento ~~deve~~ **dovrà** contenere la dichiarazione che la fideiussione è stata costituita per conto di ognuno dei soggetti proponenti nominativamente indicati.

6.3 La fideiussione dovrà, inoltre, contenere la clausola che gli importi garantiti previsti dall'art. 4 dovranno essere adeguati, nel limite del 5% annuo, al fine di far fronte agli incrementi retributivi, previdenziali e/o fiscali, secondo quanto previsto dall'art. 4.

Art. 7 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data del decreto del Rettore.

CONVENZIONE TRA___E LA SAPIENZA-UNIVERSITÀ DI ROMA PER IL FINANZIAMENTO DELLA CHIAMATA DEL DOCENTE DI PRIMA/ SECONDA FASCIA PRESSO IL DIPARTIMENTO DI_____

TRA

L'Ente pubblico/Ente a prevalente partecipazione pubblica/Ente o Istituzione non a fine di lucro (C.F.____) (P.IVA____), rappresentato/a/i da____residente/i per la carica in_____via_____

E

La Sapienza-Università di Roma, di seguito indicata come "Università", rappresentata dal Rettore, residente per la carica in Roma, Piazzale Aldo Moro 5

PREMESSO

1. *che l'Ente/Istituto indicato in epigrafe ha un fattivo interesse al progresso della ricerca e della didattica nell'area di*;
2. *che il Dipartimento di ... ha interesse al potenziamento dell'area scientifica sopradetta n virtù del crescente interesse scientifico e delle connesse implicazioni didattiche;*

[N.B. Sono stati modificati ed invertiti i punti 1 e 2; negli artt. seguenti si usa sempre il termine "Ente/Istituzione"]

3. *che l'Ente/Istituzione indicato in premessa ha manifestato l'interesse a contribuire al potenziamento della didattica e della ricerca nella predetta area scientifica_____con adeguato finanziamento per la chiamata di un docente di prima/seconda fascia presso l'Università;*
4. *che presso l'Università è in vigore il Regolamento sul finanziamento con fondi esterni delle chiamate di personale docente idoneo in procedure di prima e seconda fascia;*
5. *che il Senato Accademico ha identificato nel Dipartimento quello più interessato al potenziamento della sopra detta area scientifica, nel settore scientifico-disciplinare quello più appropriato;*
6. *che il suddetto Dipartimento attiverà le procedure di chiamata, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti e dallo Statuto dell'Università dopo la stipula della presente Convenzione;*



TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Richiamo delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Art. 2 - Oggetto della Convenzione

Oggetto della presente convenzione è il finanziamento da parte di _____ della chiamata di un docente di prima/seconda fascia per l'area scientifica _____.

Art. 3 – Modalità di erogazione del finanziamento convenuto

3.1 *L'Ente/Istituzione indicato in epigrafe, rappresentata da....., s'impegna ad erogare all'Università l'importo riferito alla retribuzione lorda, comprensiva di oneri fiscali, previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura, spettante al soggetto che viene chiamato, calcolato sulla base dei costi medi aggiornati [oppure nel caso di chiamata di docenti di ruolo in servizio presso l'Università e che hanno conseguito l'idoneità: calcolato sulla base del differenziale tra stipendio attualmente in godimento e stipendio nel ruolo e fascia superiore], con incremento del 5% annuo al fine di far fronte agli incrementi retributivi, previdenziali, e/o fiscali, secondo la previsione degli artt. 4/5 del Regolamento, in 8 rate annuali, la prima delle quali entro trenta giorni dalla stipula e le altre da effettuarsi ogni anno entro e non oltre il mese in cui è stata stipulata la convenzione mediante versamento sul C.C. n. 7978 della Banca di Roma - Agenzia n. 153 ABI: 03002, CAB: 03371, CODICE CIN: P0300203371000000007978.*

3.2 *L'Università si riserva di comunicare tempestivamente il numero di Conto Corrente di eventuale nuova Banca tesoriere, insieme con i relativi codici di identificazione.*

Art. 4 – Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha durata di otto anni, con decorrenza dalla data di stipula. Essa può essere ~~anticipatamente~~ **risolta consensualmente** in via anticipata ove l'Ente/Istituzione proceda al versamento di quanto ancora dovuto nell'arco degli otto anni.

Art. 5 – Eventuale rinnovo della Convenzione per le stesse o altre finalità

Alla scadenza la Convenzione potrà essere rinnovata a seguito di una nuova richiesta dell'Ente/Istituzione, mediante la stipula di una nuova Convenzione secondo le condizioni in quel momento previste dal Regolamento dell'Università.

Art. 6 – Garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa

6.1 *L'Ente/Istituzione, a garanzia degli obblighi che assume con la presente Convenzione, presenta adeguata garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi degli artt.1936 e seguenti del codice civile; tale fideiussione dovrà espressamente contenere la clausola "a prima richiesta".*

6.2 *Detta fideiussione dovrà, inoltre contenere, la clausola che gli importi garantiti dovranno essere adeguati nel limite del 5% annuo, al fine di far fronte agli incrementi retributivi, previdenziali e/o fiscali.*

Art. 7 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, valgono le norme del codice civile e dei Regolamenti dell'Università *vigenti al momento della stipula della Convenzione.*

Letto, approvato all'unanimità seduta stante nella sola parte dispositiva.



4. Parere sul Regolamento dei Centri Interdipartimentali di Ricerca e di Ricerca e Servizio.

Il **Presidente** introduce brevemente l'argomento e rende noto di aver apportato delle piccole modifiche, non sostanziali, allo schema-tipo di Regolamento organizzativo dei Centri interdipartimentali di Ricerca/di Ricerca e Servizio/di Servizio e cede, comunque, la parola ai componenti di Giunta.

Dopo il dibattito, il **Presidente** pone ai voti il seguente testo integrato con le osservazioni proposte in seduta.

Deliberazione n.G10/11

LA GIUNTA DEL COLLEGIO DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO

UDITA la relazione del Presidente;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" emanato con DR n. 545 del 4 agosto 2010;

VISTO il Regolamento del Collegio dei Direttori di Dipartimento;

VISTA la delibera del Senato Accademico del 15/2/2011;

CONSIDERATO quanto emerso nel corso del dibattito

delibera

di approvare lo schema-tipo di regolamento organizzativo dei Centri interdipartimentali di Ricerca/di Ricerca e Servizio/di Servizio della Sapienza nella seguente formulazione:

Centri interdipartimentali

Regolamento - tipo

Art. 1 – Finalità dei Centri, norme generali, norme per la istituzione e per il rinnovo

1.1 I Centri interdipartimentali di Ricerca/di Ricerca e Servizio/di Servizio sono costituiti in relazione a quanto disposto dagli artt. 89 e 90 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 e dall'art. 11 dello Statuto dell'Università. Essi hanno la finalità di potenziare le possibilità di ricerca scientifica interdisciplinare, **svolta nell'abito di diversi dipartimenti**, e di promuovere lo sviluppo della ricerca e l'accesso a fonti di finanziamento che si avvantaggino dell'apporto ed integrazione di più settori, anche nella gestione comune di strumentazioni e/o di laboratori particolarmente complessi ed utilizzabili sia dall'utenza interna, sia - eventualmente – da un'utenza esterna [questo in particolare per i *Centri interdipartimentali di Ricerca e Servizio*].

1.2 I Centri hanno autonomia amministrativa, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del Regolamento dell'Amministrazione, della Finanza e della Contabilità. Essi sono amministrati e diretti da:

Centri di Ricerca	Centri di Ricerca e Servizio	Centri di Servizio
- il <i>Comitato direttivo</i> , composto dai direttori dei dipartimenti interessati o da docenti di ruolo da loro delegati, da un docente di ruolo rappresentantei di ciascuno dei	- composto dai direttori dei dipartimenti interessati o da docenti di ruolo da loro delegati, da un docente di ruolo rappresentantei di ciascuno dei Dipartimenti che	- composto dai direttori dei dipartimenti interessati o da docenti di ruolo da loro delegati, da un docente di ruolo rappresentantei di ciascuno dei Dipartimenti che



Dipartimenti che costituiscono il Centro; - il <i>Direttore</i> individuato in seduta congiunta dai Direttori dei Dipartimenti proponenti e dai componenti del Comitato direttivo tra i Professori di ruolo dei Dipartimenti proponenti. La nomina è disposta con decreto del Rettore	costituiscono il Centro; esso è integrato con il Responsabile delle attività tecniche di servizio, individuato dal Direttore del Centro tra il personale tecnico-amministrativo assegnato al centro. - il <i>Direttore</i> individuato in seduta congiunta dai Direttori dei Dipartimenti proponenti e dai componenti del Comitato direttivo tra i Professori di ruolo dei Dipartimenti proponenti. La nomina è disposta con decreto del Rettore	costituiscono il Centro; - il <i>Direttore</i> individuato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Ammin.zione, su proposta del Rettore, tra i Professori di ruolo dei Dipartimenti proponenti o, su proposta del Direttore Generale, tra il personale tecnico-amministrativo con qualifica non inferiore ad EP afferente al Centro, tenuto conto del <i>curriculum</i> professionale e lavorativo. La nomina è disposta con decreto del Rettore o con provvedimento del Direttore Generale, in relazione alla categoria di appartenenza.
--	---	--

Alle riunioni del Comitato partecipa il *Segretario amministrativo*, assegnato nei limiti delle disponibilità, anche *ad interim*, dal Direttore Generale dell'Università, sentito il parere del Direttore del Centro. rappresentanti

1.3 Il Direttore ed il Comitato direttivo si avvalgono dell'attività consultiva del **Consiglio Comitato tecnico-scientifico**, di cui al successivo articolo 2 3.

1.4 Il Direttore dura in carica un triennio, rinnovabile per una sola volta.

Il Comitato direttivo e il **Consiglio Comitato** tecnico-scientifico durano in carica per l'intera durata del Centro, **fino alla data dell'eventuale rinnovo**.

1.5 La proposta di *istituzione* del Centro è avanzata all'Amministrazione Centrale dai Dipartimenti interessati, con delibera del Consiglio o della Giunta (**ove previsto dal Regolamento del dipartimento**) di ciascun Dipartimento, adottata preferibilmente entro il 30 giugno di ciascun anno, salvo eccezioni debitamente motivate.

La proposta deve indicare:

- le motivazioni;
- le strutture che si intendono mettere a disposizione;
- le strutture che si intendono, eventualmente, richiedere all'Amministrazione;
- il nominativo dei **direttori dei dipartimenti o dei loro delegati** ~~docenti designati dai Dipartimenti~~ in seno al costituendo Comitato direttivo;
- i nominativi dei docenti (**almeno 20**) che contribuiranno all'attività di ricerca, **fermo restando che ogni docente non può contribuire a più di un centro**.
- il personale tecnico-amministrativo che i Dipartimenti intendono mettere a disposizione del Centro senza che ciò possa costituire limitazione delle attività dei Dipartimenti medesimi;
- i contratti di ricerca che si intendono trasferire al Centro;
- il piano di sviluppo per il primo triennio di attività e la dotazione finanziaria di avviamento che si intende trasferire dai Dipartimenti al Centro;
- la sede, da individuarsi all'interno degli spazi assegnati ad uno dei Dipartimenti proponenti.



1.5 bis Entro il 31 ottobre di ciascun anno, al Centro possono presentare proposta di adesione altri dipartimenti, secondo gli atti di cui alla lettere b), d), e), f) g) e h) (limitatamente alla dotazione finanziaria) del precedente comma.

Sulla proposta delibera il Comitato direttivo.

1.6 Per la valutazione della proposta di *conferma* e/o di *rinnovo* devono essere forniti ulteriori dati quali:

- a) l'indicazione di eventuali altri Dipartimenti aderenti con i relativi atti di cui alle lettere b), d), e), f), g) e h) del precedente comma;
- b) i finanziamenti ottenuti da istituzioni pubbliche e private, italiane ed estere negli ultimi 3 anni;
- c) lo stato dei programmi di ricerca attivati negli ultimi 3 anni;
- d) i risultati delle ricerche in termini di pubblicazioni, brevetti e traslazione dei risultati delle ricerche al sistema produttivo e dei servizi negli ultimi 3 anni;
- e) la situazione finanziaria degli ultimi tre anni al fine di verificare l'equilibrio finanziario ed economico.

1.7 Sulla proposta di istituzione e/o di rinnovo si esprime con proprio parere ~~la Giunta del~~ **il Collegio dei Direttori di Dipartimenti**; la proposta, corredata dal suddetto parere, è quindi sottoposta all'*approvazione* del Senato Accademico per gli aspetti scientifici e del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di gestione amministrativo-contabile, con particolare riguardo alla sostenibilità economico-finanziaria e all'attribuzione delle risorse eventualmente richieste all'Amministrazione.

L'identificazione della tipologia di Centro è di competenza del Senato Accademico, laddove non risultasse univocamente definita.

1.8 Ai fini del funzionamento del Centro,

(in alternativa a secondo della tipologia del centro)

Centri di Ricerca	Centri di Ricerca e Servizio	Centri di Servizio
la messa a disposizione, in via non esclusiva, del personale tecnico- amministrativo indicato dal/dai Dipartimento/i proponente/i è formalizzata con apposito provvedimento del Direttore Generale.	l'attribuzione del personale tecnico-amministrativo, anche indicato dal/dai Dipartimento/i proponente/i, è valutata caso per caso dal Consiglio di Amministrazione in relazione alle finalità e alla rilevanza del Centro. L'assegnazione è disposta con apposito provvedimento del Direttore Generale.	la dotazione dell'organico del Centro è definita con apposito provvedimento del Direttore Generale, anche con riferimento al personale tecnico amministrativo indicato dal/dai Dipartimento/i proponenti.

1.9 La durata del Centro è definita inizialmente dal Senato Accademico, sulla scorta delle indicazioni contenute nella documentazione di cui al comma 1.4, ed è variabile da un minimo di 3 a un massimo di 6 anni; il rinnovo è disposto, previa delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, di norma per tre anni, salvo eccezioni debitamente motivate, nel qual caso sarà garantito comunque il completamento di eventuali programmi di ricerca in corso e/o da attuare entro scadenze temporali definite.

1.10 La mancata ~~delibera~~ **richiesta** di rinnovo o la mancata approvazione entro 3 mesi dalla scadenza, comporta la *decadenza* automatica del Centro, nei modi e nei termini definiti al successivo art. 4.4.



Art. 2 – Sede del Centro, Segretario amministrativo, funzionamento e gestione amministrativo-contabile.

2.1 Il Centro ha sede amministrativa presso uno dei Dipartimenti costituenti, come indicato nella proposta. La sua individuazione e destinazione è oggetto di apposita approvazione e da parte del Consiglio di Amministrazione; ogni variazione deve essere proposta dal Comitato direttivo ed approvata dal Consiglio di Amministrazione.

2.2 Le modalità di *funzionamento* e di *gestione amministrativo-contabile* sono stabilite dal Regolamento generale per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università; per quanto non precisato nel suddetto Regolamento si applicano in analogia le disposizioni relative ai Dipartimenti.

2.3 Il *Segretario amministrativo*, nominato dal Direttore Generale, sentito il Direttore del Centro, è il responsabile amministrativo del Centro ai sensi dell'art. 2 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; egli coadiuva il Direttore del Centro nelle azioni rivolte al raggiungimento delle finalità dello stesso.

2.4 I Centri debbono rilevare ogni anno in apposito documento approvato dal Comitato direttivo:

- a) l'incidenza-costo degli spazi messi a disposizione, ivi compreso il costo di funzionamento, secondo parametri, indicatori e modalità stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- b) l'incidenza-costo del personale tecnico-amministrativo dell'Università assegnato al Centro, anche in via esclusiva, secondo parametri, indicatori e modalità stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

2.5 a) il Consiglio di Amministrazione stabilisce una eventuale percentuale di prelievo sui fondi del Centro di Servizio e di Servizio e Ricerca a rimborso totale o parziale dei costi sostenuti dall'Università;

2.5 b) i Consigli dei Dipartimenti proponenti stabiliscono, di comune accordo, una eventuale percentuale di prelievo sui fondi del Centro di Ricerca a rimborso totale o parziale dei costi sostenuti dai Dipartimenti.

2.6 ~~2-5~~ L'Amministrazione, su delibera del Consiglio di Amministrazione, determina le modalità di *accesso alla disponibilità di cassa*, nei limiti predefiniti di tale disponibilità, per l'esecuzione di programmi di ricerca basati sul rimborso a documentazione delle spese effettuate; il Consiglio di Amministrazione terrà in particolare conto le esigenze dei programmi finanziati da istituzioni nazionali ed internazionali; per la determinazione dell'entità del ricorso alla disponibilità di cassa deve essere valutata l'esposizione pregressa ed attuale del centro di spesa.

2.7 ~~2-6~~ L'Amministrazione può esercitare controlli amministrativi e di buon uso delle strutture ed attrezzature **eventualmente** messe a disposizione e comunque in uso nel Centro.

2.8 ~~2-6~~ Il Direttore del Centro ha la funzione di datore di lavoro per le attività che si svolgono all'interno delle strutture affidate al Centro.

Art. 3 – Comitato direttivo, Consiglio tecnico-scientifico, prodotti scientifici e di ricerca traslazionale, rapporti con Istituzioni di ricerca extrauniversitarie.

3.1 Il *Comitato direttivo*, composto secondo quanto stabilito dall'art. 1.2, svolge funzioni di coordinamento e di gestione del Centro; esso è nominato con provvedimento del Rettore, su designazione dei Dipartimenti interessati.

3.2 ~~La designazione nel Comitato direttivo avviene in relazione a curriculum congruente con le finalità del Centro;~~ ~~a~~ Alla carica di Direttore del Centro è designabile un professore di ruolo con *curriculum* particolarmente significativo nei settori d'interesse del Centro e qualificazione scientifica che lo ponga comunque nella prima metà degli afferenti ai settori scientifico-disciplinari propri dei Dipartimenti



costituenti il Centro, con valutazione effettuata dai Direttori dei Dipartimenti proponenti in relazione agli indicatori scientometrici approvati dal Senato Accademico per la valutazione di merito dei docenti della Sapienza; ~~i Direttori dei Dipartimenti si assumono la responsabilità della valutazione.~~

3.3 Il Comitato direttivo nella sua prima riunione, anche a seguito di rinnovo, si esprime sull'elenco del personale di ruolo universitario che può svolgere attività presso il Centro e segnatamente sul personale docente di cui all'art. 1. **comma 4 1.5**, lettera e). Il Direttore del Centro provvede di conseguenza alla formalizzazione del personale sopra detto, anche al fine della costituzione del Consiglio tecnico-scientifico.

3.4 Il Comitato direttivo, oltre a svolgere funzioni amministrative **e gestionali**, approva i programmi scientifici, delibera in via preventiva le competenze e i relativi limiti delegati al Direttore del Centro, delibera sull'acquisizione di attrezzature di rilevante entità con costo eccedente la delega e sulla organizzazione dei laboratori di ricerca e dei servizi ad essi correlati.

3.5 Il *Consiglio tecnico-scientifico* è costituito dai componenti del Comitato direttivo, dai docenti e dal personale tecnico-amministrativo di cui all'art. 1 comma **1.4 5**, lettere e) ed f). Possono partecipare alle riunioni del Consiglio tecnico-scientifico, senza diritto di voto e senza concorrere al numero legale, anche i dottorandi ed i titolari di contratto e di assegni di ricerca se e in quanto svolgano attività di ricerca all'interno dei progetti approvati dal Centro. Il Consiglio tecnico-scientifico esprime pareri al Comitato direttivo sulle linee di ricerca e sui programmi di ricerca; esso si riunisce almeno due volte l'anno per formulare proposte sui programmi da svolgere nell'anno successivo e per esprimere valutazioni sull'attività svolta.

3.6 La convocazione del Comitato direttivo e del Consiglio tecnico-scientifico è effettuata per iniziativa del Direttore del Centro con almeno sette giorni di anticipo; la convocazione è effettuata per via informatica ed affissa in locandina ubicata presso la sede della direzione del Centro; il Direttore provvede alla convocazione anche su iniziativa di almeno 1/3 dei componenti effettivi del Comitato e/o del Consiglio.

3.7 Tutte le pubblicazioni e i brevetti derivati da attività del Centro debbono riportare l'espressa indicazione della Sapienza, a maggior ragione laddove il finanziamento principale derivi da fondi della Sapienza e/o ne sia titolare un docente della Sapienza ~~corrispondente~~.

3.8 L'ospitalità di ricercatori visitatori italiani o stranieri, come singoli o come gruppo dipendente da Enti di ricerca italiani o stranieri, deve avvenire alle condizioni generali stabilite dall'Università, in particolare riguardo al rilevare i costi generali di ospitalità ed alla quota di rimborso, che è stabilita dal Consiglio di Amministrazione anche in misura variabile in relazione all'interesse dell'Università ad intrattenere relazioni di sinergia scientifica con il gruppo di ricercatori e con l'Ente di provenienza; in merito viene acquisito il parere del Senato Accademico.

Art. 4 – Norme finali, transitorie e di rinvio

4.1 Per "anno" s'intende l'anno finanziario, con inizio al 1 gennaio e termine al 31 dicembre.

4.2 Entro i successivi quattro mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, i Centri in atto sono sottoposti a procedura di conferma o riordino, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 1, sulla scorta delle proposte formulate tramite le apposite schede ricognitive. In caso di *conferma*, essi dovranno adeguare i propri regolamenti al presente Regolamento-tipo entro 3 mesi dalla delibera di approvazione.

In caso di *aggregazione* tra due o più centri preesistenti, entro lo stesso termine dovrà pervenire all'Amministrazione una proposta di nuovo Centro entro cui andranno a confluire i precedenti, previa disattivazione dei rispettivi centri di spesa.



4.3 Il Senato Accademico, in sede di conferma e/o aggregazione, omologa il Centro decidendo, anche su proposta dei dipartimenti proponenti, la sua assimilazione a Centro di Ricerca, Centro di Ricerca e Servizio o Centro di Servizio.

4.4 In caso di mancata conferma e/o riconfigurazione effettuata in sede di riordino, il Centro decade ed è disattivato nei modi e nei termini valutati, caso per caso, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione: le relative risorse sono riassegnate ai dipartimenti di pertinenza individuati sulla base degli apporti e della coerenza scientifica appositamente valutati dai suddetti organi.

In tale evenienza:

- il Comitato Direttivo, **o nel caso degli attuali Centri il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione ognuno per le proprie competenze**, approva la proposta di destinazione delle sussistenze attive e passive ai Dipartimenti costituenti;
- il Direttore e il Segretario Amministrativo avviano tutte le procedure amministrative necessarie per garantire la devoluzione di tutte le competenze e spettanze in carico ai Dipartimenti di origine e la chiusura del Centro di spesa;
- il Direttore ed il Segretario provvedono, altresì, alla definizione di tutte le partite creditorie e debitorie e all'approvazione del bilancio consuntivo.

Le risorse umane tornano ai dipartimenti di provenienza, i beni e le strutture I beni, le strutture e il personale tecnico-amministrativo eventualmente posti a disposizione rientrano nelle disponibilità dei rispettivi Dipartimenti di provenienza. In caso di inerzia, il Rettore ed il Direttore Generale provvedono con atto congiunto a nominare un soggetto che svolga funzioni commissariali nel termine prefissato per la disattivazione del centro.

4.5 Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le norme previste per i Dipartimenti dallo Statuto e dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università.

4.6 Sono applicate al Centro le norme di cui al Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in quanto applicabili alle Università; tra queste norme rileva l'art. 70 comma 12 ai fini della valutazione del conto economico del personale universitario di ruolo afferente al Centro; ove detto personale presti attività anche per Enti esterni convenzionati si dà luogo a quota di rimborso sulla base di specifica delibera del Consiglio di Amministrazione.

Letto, approvato all'unanimità seduta stante nella sola parte dispositiva.

5. Ipotesi di calendario delle sedute di Giunta.

Il **Presidente** chiede ai colleghi se abbiano delle osservazioni sulla proposta di calendario delle riunioni di Giunta.

Dopo una breve discussione il **Presidente** pone in votazione la seguente delibera che viene approvata all'unanimità.

Deliberazione n.G11/11

LA GIUNTA DEL COLLEGIO DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO

UDITA la relazione del Presidente;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" emanato con DR n. 545 del 4 agosto 2010;

VISTO il Regolamento del Collegio dei Direttori di Dipartimento:



RAVVISATA l'esigenza di calendarizzare, al pari delle sedute del Collegio, anche le sedute di Giunta per l'anno solare 2011;

CONSIDERATO quanto emerso nel corso del dibattito

delibera

di approvare il seguente schema della sedute di Giunta per l'anno solare 2011

ANNO 2011	Ipotesi Calendario sedute GIUNTA 2011
Febbraio	lunedì 14
Febbraio	lunedì 28
	lunedì 7
Marzo	lunedì 28
Aprile	
Maggio	lunedì 2
	lunedì 6
Giugno	lunedì 27
Luglio	
Ottobre	lunedì 3
Novembre	lunedì 7

Letto, approvato all'unanimità seduta stante nella sola parte dispositiva.

6. Erogazione di emolumenti e compensi assimilati a lavoro dipendente — intervento della dr. Simonetta Ranalli.

Il **Presidente** comunica che l'Amministrazione Centrale con la circolare n. 4659 del 25/1/2011 ha dettato disposizioni in merito alla Erogazione di emolumenti e compensi assimilati a lavoro dipendente. La direttiva è scaturita dall'applicazione delle leggi finanziarie 2008 e 2010 le quali sanciscono dei limiti di prelevamento sul Conto di Tesoreria Statale, calcolato annualmente e bimestralmente.

Il fabbisogno di cassa viene attribuito annualmente, in misura progressivamente decrescente, dal MIUR e su di esso gravano anche le anticipazioni effettuate dall'Amministrazione centrale per conto dei Centri di spesa al quale bisogna, inoltre, aggiungere la progressiva riduzione dell'FFO.

Per il 2010 Sapienza si è vista obbligata a richiedere deroghe, opportunamente documentate, al limite fissato dal MIUR, per il 2011 il fabbisogno non è stato ancora formalizzato, ma già è noto che l'importo verrà ulteriormente ridotto. Tutto ciò limita notevolmente la capacità dell'Amministrazione di procedere alle anticipazioni per conto dei centri di spesa, ragion per cui ha richiesto che i dipartimenti attuino un'attenta programmazione dei flussi di cassa per il 2011 e trasferiscano ad essa preventivamente l'intero importo degli emolumenti, corrisposti in ottemperanza all'accensione di varie tipologie di contratto.

In risposta a tale richiesta dell'Amministrazione, considerata di difficile attuazione, non solo per l'onerosità, ma anche a causa del *deficit* di liquidità se non a progetto ultimato e rendicontato, è stata già inviata dal Collegio una replica con la quale si proponevano trasferimenti su base trimestrale e si chiedeva all'Amministrazione un confronto al fine di arrivare ad una soluzione condivisa della questione. Il Presidente comunica di aver avuto un incontro con il Direttore Generale che ha portato alla definizione di un meccanismo che porta a soluzione il problema.

Il **Presidente** cede la parola alla dr. Simonetta Ranalli, Responsabile della Ripartizione VI Ragioneria la quale illustra il meccanismo proposto.



La **Ranalli**, nel comprendere le difficoltà in cui si trovano ad operare alcuni Dipartimenti nella gestione dei contratti di ricerca dichiara che l'Amministrazione è disponibile ad un confronto sul tema con lo scopo di individuare una soluzione che soddisfi le esigenze sia dei Centri di Spesa, sia dell'Amministrazione Centrale.

Pur tuttavia si è costretti a ribadire che la situazione dei Centri di Spesa in termini di gestione dei flussi di cassa si differenzia da quella della Amministrazione Centrale per due ordini di motivi:

- il primo è rappresentato dalla diversa tipologia di obbligazioni gestite; l'Amministrazione Centrale, infatti, deve far fronte alle spese di carattere fisso e ricorrente, senza alcuna possibilità dilatoria (stipendi, oneri previdenziali, assistenziali, assicurativi ed erariali, tributi, utenze e canoni), funzionali a tutta l'Organizzazione, Centri di Spesa compresi;
- il secondo è rappresentato dal diverso regime imposto dalla normativa per cui la cassa dell'Amministrazione Centrale è assoggettata al sistema di "Tesoreria mista", a differenza delle disponibilità di cassa dei Centri di Spesa non soggetti ad alcuna restrizione.

Appare evidente che, per le sopra esposte motivazioni, non è possibile ipotizzare una gestione della cassa centrale che non consenta una più che attenta programmazione della spesa la cui copertura in termini finanziari non può essere messa a rischio dalle possibili esposizioni, seppur del tutto legittime sotto l'aspetto formale, cui possono incorrere i Centri di Spesa in occasione della stipula di contratti di ricerca che prevedono l'erogazione dei finanziamenti a rendicontazione.

Tale rischio appare tanto più incombente considerando l'attuale fase di sfavorevole congiuntura economica che riguarda anche ampi settori della Pubblica Amministrazione.

Risulta chiaro che tale meccanismo, se non opportunamente gestito, può potenzialmente produrre un tiraggio di cassa superiore alle disponibilità effettive.

Ciò posto si propone, in alternativa, al fine di venire incontro alle legittime esigenze prospettate ed in coerenza con le finalità strumentali dei servizi centralizzati, di prevedere un sistema di "tiraggio controllato" che consenta di rispettare da un lato i vincoli normativi e dall'altro di mettere a disposizione dei Centri di Spesa, con motivate difficoltà di cassa, risorse da utilizzare per l'esecuzione dei progetti di ricerca.

L'Amministrazione Centrale a tal fine potrebbe individuare un "fondo di rotazione" la cui misura può essere definita a valle dell'assegnazione da parte del MIUR del fabbisogno di cassa annuale, detratte le risorse necessarie per garantire la copertura delle citate spese fisse ed obbligatorie.

Tale fondo potrebbe essere, quindi, utilizzato dai Centri di Spesa con contingenti difficoltà di cassa e sarebbe, di volta in volta, reintegrato con le restituzioni per essere rimesso a disposizione delle strutture. Tale ipotesi, laddove condivisa, potrà essere opportunamente e congiuntamente approfondita per gli aspetti operativi di dettaglio.

Si ritiene opportuno precisare, inoltre, che, da un esame complessivo delle giacenze medie di cassa dei singoli Centri di Spesa, emerge una situazione che induce a ipotizzare un possibile equivoco contabile nella gestione finanziaria che potrebbe essere facilmente e legittimamente superato. L'esigenza di anticipare spese su un singolo progetto, può, infatti, in via prioritaria essere soddisfatto con le disponibilità di cassa del Centro stesso attraverso una gestione "interna" dei relativi flussi in perfetta analogia a quanto già avviene per l'Amministrazione Centrale.

Di conseguenza solo in caso di effettiva indisponibilità si potrebbe accedere al "fondo di rotazione" che, proprio in considerazione delle giacenze medie, si ritiene potenzialmente rispondente alle esigenze prospettate.



La dr. **Ranalli** si dichiara, infine, certa di poter trovare piena condivisione e collaborazione rispetto alla inderogabile esigenza di garantire una corretta gestione dei flussi di cassa, funzionale all'intero sistema Sapienza e resta a disposizione per gli approfondimenti che si riterranno utili.

Dopo una discussione tra i componenti della Giunta, il **Presidente** sottopone a votazione la seguente delibera integrata con le richieste di modifica proposte dai Direttori.

Deliberazione n. 12/11

LA GIUNTA DEL COLLEGIO DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO

UDITA la relazione del Presidente;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" emanato con DR n. 545 del 4/10/2010;

VISTO il Regolamento del Collegio dei Direttori di Dipartimento – emanato con DR n. 769 del 21/12/2010;

VISTA la legge n.244/2007 art.3 commi 40, 41 e 42;

VISTA la legge n°296/2006 art.2 comma 9 prorogato con Legge n. 191/2010;

VISTA la circolare prot. n .4659 del 25 gennaio 2011;

UDITO l'intervento esplicativo della dr. Simona Ranalli, Responsabile della Ripartizione VI Ragioneria;

CONSIDERATO quanto emerso nel corso del dibattito

delibera

di fornire parere positivo alla modalità, proposta dall'Amministrazione, che introduce dei nuovi meccanismi di limitazione delle anticipazioni di cassa per conto dei Centri di Spesa per assegni di ricerca, collaborazioni coordinate e continuative e borse di studio.

● **GESTIONE ORDINARIA**

Una diversa modalità di gestione che prevede l'anticipazione trimestrale di frazioni dell'importo contrattuale riferito ad assegni di ricerca ed alle collaborazioni coordinate e continuative.

MODALITA' OPERATIVE GESTIONE ORDINARIA

- anticipo da parte dei Centri di Spesa di frazioni dell'importo contrattuale su base trimestrale; la prima tranche di pagamento dovrà essere effettuata in concomitanza della presentazione del contratto quale condizione per l'avvio della retribuzione;
- le successive *tranche* dovranno essere regolarizzate (mandato emesso e trasmesso in banca) entro il giorno 15 del mese antecedente al trimestre;
- le eventuali inadempienze sulle *tranche* successive, non adeguatamente motivate e riconducibili a cause di forza maggiore (non dipendenti dalla volontà del Responsabile del Centro di spesa), costituiranno obbligo, per i successivi contratti, di versare anticipatamente l'intero importo contrattuale fintantoché persisterà l'inadempienza. Le somme a debito saranno recuperate sui contributi di funzionamento.

● **GESTIONE STRAORDINARIA**



Tale strumento nasce per agevolare le Strutture che dovendo stipulare contratti che prevedono il trasferimento in *tranche* a seguito di rendicontazione, si trovino in oggettive difficoltà. Ciò al fine di agevolare l'attrazione di risorse esterne. Lo strumento individuato è rappresentato dal c.d. "Fondo di rotazione" che costituisce un *plafond* di cassa su base annuale la cui quantificazione sarà determinata dall'Amministrazione sulla base del fabbisogno annuale di cassa assegnato dal MIUR.

CONDIZIONI PER L'ACCESSO AL FONDO STRAORDINARIO

- accesso limitato al 4% del fondo complessivo
- trovarsi nella condizione di non poter effettuare le anticipazioni con le disponibilità del proprio fondo di cassa che si considera capiente quando si attesta al quintuplo e oltre dell'anticipo richiesto;
- non avere pendenze ingiustificate nei confronti del bilancio centrale per anticipazioni di cassa pregresse.

Il Centro di Spesa che usufruisce della quota del fondo, dovrà provvedere al relativo reintegro immediatamente dopo l'incasso dei rimborsi delle spese rendicontate in modo tale da ricostituire il fondo a disposizione di tutte le Strutture.

Nulla è innovato per i ricercatori a tempo determinato per i quali resta confermato il regime già approvato dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico.

L'applicazione di tali proposte è subordinata all'approvazione del Consiglio di Amministrazione cui la stessa sarà sottoposta nella seduta del 15 marzo 2011.

Letto, approvato all'unanimità seduta stante all'unanimità nella sola parte dispositiva.

7. Varie ed eventuali

Non vi sono argomenti in discussione iscritti al punto 7

Non essendovi ulteriori argomenti in discussione, Il Presidente della Giunta ringrazia i convenuti e dichiara chiusa la seduta alle ore 13,40.

Della medesima è redatto il presente verbale che consta di n. 15 pagine numerate.

Il presente verbale andrà in approvazione nella seduta del 2/5/2011.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
Emanuela Gloriani

IL PRESIDENTE
Stefano Biagioni